



Provincia di Modena

**SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI**

Dirigente ROMPIANESI GIOVANNI

Prot. N° 78600



Determinazione n° 532 del 26/06/2007

OGGETTO :

D.LGS. 152/06 PARTE QUARTA - D.LGS. 36/03 - L.R. 3/99 – L.R. 5/06. **DITTA HERA S.P.A. DI BOLOGNA.**

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (LIMITATAMENTE ALLE FASI SUCCESSIVE AL CONFERIMENTO) DELLA DISCARICA INTERCOMUNALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (EX DISCARICA DI 1^ CATEGORIA) SITA IN LOCALITA' FONTANAMLERA IN COMUNE DI MONTEFIORINO (MO).

Richiamato:

- il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 131 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'articolo 5 del Capo II della Legge Regionale 01 giugno 2006, n. 5 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale" che stabilisce che le funzioni in materia ambientale conferite alle Province ed ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

vista la determinazione n. 1219 del 28/12/2001, con la quale è stata autorizzata, sino al 31/12/2002, la Ditta Meta S.p.A., con sede legale in Comune di Modena, Via Razzaboni, 80, alla gestione (operazione D1 dell'allegato B al D.gs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni) e variante non sostanziale al progetto di sistemazione finale della discarica intercomunale di 1^ categoria, ubicata in Comune di Montefiorino, località Fontanamlera;





viste altresì le determinazioni n. 1213 del 30/12/2002, n. 598 del 01/07/2003 e n. 1193 del 29/12/2003, con le quali è stata disposta la modifica, nonché la proroga sino al 30/06/2004 della validità dell'autorizzazione di cui sopra;

richiamato:

- il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione delle direttive 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- l'art.17 comma 3 del sopracitato Decreto che prevede che il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica (o, su delega, il gestore della discarica stessa) presenti entro il 27/09/2003 all'autorità competente (Provincia di Modena) un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui allo stesso decreto, inclusa la parte relativa alle garanzie finanziarie;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2003 n. 1530 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36 in materia di discariche di rifiuti e del D.M. 13 marzo 2003";

visto il Piano di Adeguamento presentato dalla Ditta Meta S.p.A., relativamente all'impianto esistente, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.lgs 36/2003 in data 26/09/2003 (acquisito agli atti con prot. 103309/884 del 03/10/2003);

preso atto che la Ditta Meta S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella Ditta Hera S.p.A., come da atto notarile di rogito del 29/11/2005, a far tempo dal 31/12/2005;

dato atto che nell'area impiantistica ubicata in località Fontanamlera di Montefiorino sono presenti:

- discarica di 1^ categoria gestita dalla Ditta Meta S.p.A. (ora Hera S.p.A.) con morfologia finale a gradoni (tre gradoni), oggetto del Piano di Adeguamento suddetto. Tale morfologia è comprensiva anche della seconda vasca costruita a retro della precedente in occasione della realizzazione del secondo gradone, nonché della variante alla sistemazione finale dell'impianto che ha previsto, al raggiungimento delle quote di progetto del terzo gradone, il raccordo con la linea del crinale;
- ampliamento della discarica suddetta mediante la realizzazione di nuovo invaso in adiacenza all'esistente discarica, sempre gestito dalla Ditta Hera S.p.A., approvato con DGP n. 508 del 15/12/2003 (realizzata in conformità al D.Lgs 36/03) e ad oggi autorizzata con determinazione n. 1200 del 16/12/2004, volturata con determinazione n. 1244 del 23/12/2005 e prorogata con determinazione n. 1283 del 28/12/2006 alla gestione operativa, limitatamente alla sola fase di chiusura della stessa;

dato atto altresì che nell'area impiantistica in questione ad oggi non avviene pertanto alcun conferimento di rifiuti;

visto il parere della Conferenza Provinciale in Materia di Smaltimento Rifiuti di cui al verbale n. PAD/05/2004 (seduta del 11/03/2004) ed il parere favorevole all'approvazione del Piano di Adeguamento di cui al verbale PAD/18/2004 (seduta del 16/12/2004) nei quali è stato evidenziato che:

- il Piano di Adeguamento si riferisce all'impianto in coltivazione, con l'esclusione dell'ampliamento approvato con DGP n. 508 del 02/12/2003 (già conforme al D.Lgs. 36/03);
- il Piano di Adeguamento è completo di tutti gli elementi previsti dalla normativa;
- gli elaborati consegnati sono sufficienti e sufficientemente accurati per descrivere il Piano di Adeguamento;
- la discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Fontanamlera di Montefiorino, dal punto di vista strutturale – impiantistico, risulta sostanzialmente coerente con le prescrizioni del Dlgs. 36/03;





- considerata l'esiguità della volumetria disponibile residua, le caratteristiche attuali dell'impianto, nonché le caratteristiche geotecniche del terreno sottostante l'invaso, si ritiene che siano possibili solamente modesti adeguamenti strutturali;
- le modalità proposte dalla Ditta per il monitoraggio sono coerenti con quanto previsto dal D.Lgs. 36/03;
- i piani di Gestione Operativa, Gestione Post-Operativa, Sorveglianza e Controllo, Ripristino Ambientale e Finanziario, sono coerenti con la normativa e completi di tutti gli elementi previsti dal D.lgs 36/03;

visto l'art.14 del D.Lgs. 36/03 relativo alle garanzie finanziarie da prestare sia per la gestione operativa sia per quella post-operativa della discarica;

richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/10/2003 n. 1991 riguardo la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5/2/97, n.22) ed in particolare l'art.7 punto 2 che stabilisce che, per le discariche in esercizio alla data del 27 marzo 2003, debba essere presentata una garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa calcolata sul volume da utilizzare alla predetta data del lotto in esercizio ed una garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura calcolata sul volume complessivo del lotto in esercizio alla predetta data;

richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2004 n. 2281 "Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" che stabilisce che le Amministrazioni Provinciali possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all'intero periodo di 30 anni come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 36/03 anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili e sino a che il mercato finanziario non renda disponibili la possibilità di stipulare polizze trentennali;

richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2003 n. 1530 ed in particolare l'art.14 che stabilisce che:

- per le discariche che abbiano concluso i conferimenti alla data del 27/03/2003 (volumetria residua nulla) non devono essere presentate le garanzie finanziarie;
- la garanzia finanziaria deve comunque essere presentata al momento dell'attivazione della discarica intesa come momento del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'ex art. 28 del DLgs. 22/97;

considerato che alla data del presente atto sono terminate le volumetrie utili per il conferimento dei rifiuti in discarica (alla data del 16/06/2004 infatti le volumetrie utili risultano esaurite), avviati gli interventi di chiusura della discarica e ritenuto pertanto non necessaria la prestazione della garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa comprese le operazioni di chiusura;

dato atto che il dato necessario alla determinazione della garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura della discarica è di 19.500 mc (volume complessivo del lotto in esercizio al 27/03/2003), come precisata nel documento allegato al Piano di Adeguamento "determinazione garanzie finanziarie";

richiamati il D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 e la L.R. n.21 del 11/10/2004 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

dato atto che:





- la Deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 20/03/2006 di approvazione della settima modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA prevede, per il settore oggetto dell'impianto in questione, scadenza al 31/05/2006;
- la discarica in parola alla data del 16/06/2004 risulta aver esaurito le volumetrie (scadenza dell'autorizzazione al 30/06/2004);

ritenuto pertanto che per tale discarica non debba essere presentata domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

dato atto che l'impianto in parola è inserito nel Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 135 del 25/05/2005;

dato atto che non viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia ai sensi dell'art. 1 del D.lgs n. 490 del 08/08/1994, trattandosi di Pubblica Amministrazione;

il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali, dott. Giovanni Rompianesi;

si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- **di approvare il Piano di Adeguamento** presentato ai sensi dell'art. 17 – 3° comma del D.Lgs 36/03 dalla Ditta Meta S.p.A. (ora Hera S.p.A.), relativo alla discarica intercomunale (così come definita in premessa ed individuata negli elaborati del citato piano), di ex 1^ categoria ubicata in Comune di Montefiorino, località Fontanamlera, composto dai seguenti elaborati:
  - a) elaborato "discarica di Fontanamlera – Montefiorino - piano di adeguamento art. 17 comma 3 D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36– piano di gestione operativa, di ripristino, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario";
  - b) elaborato "integrazioni nota prot. 65343/8.8.4";
  - c) elaborato "determinazione garanzie finanziarie".
- **Di classificare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/03 la discarica di ex 1^ categoria ubicata in Comune di Montefiorino, località Fontanamlera, come "discarica per rifiuti non pericolosi".**
- **Di autorizzare la Ditta Hera S.p.A., con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat, 2/4, alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, limitatamente alle fasi successive al conferimento dei rifiuti, ubicata in Comune di Montefiorino, località Fontanamlera, così come definita in premessa ed individuata negli elaborati del Piano di Adeguamento, elencati al primo alinea ed approvati con il presente atto, sino al 30/06/2012.**
- **Di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**





1. di stabilire che il gestore dell'impianto deve essere munito di autorizzazione alla gestione anche in assenza del conferimento di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche del D.lgs 36/03 e del relativo Piano di Adeguamento;
2. l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata alla competente Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena completa di tutta la documentazione con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata;
3. la gestione della discarica deve avvenire nel rispetto del Piano di Adeguamento (che viene consegnato alla Ditta Hera S.p.A. in copia vidimata dalla scrivente Amministrazione) approvato con il presente atto;
4. entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento dovranno essere realizzati gli interventi strutturali in esso previsti, tra i quali si precisa quanto segue:
  - conformemente al Piano di Adeguamento approvato, al di sopra della copertura sommitale dovrà essere aggiunto uno spessore di 1 metro di terreno vegetale;
5. il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare, entro il 15/01/2008, alla Provincia di Modena, all'ARPA, distretto di Pavullo e al Comune di Montefiorino l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
6. entro un anno dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento dovrà essere realizzato l'impianto di captazione e smaltimento del biogas in conformità a quanto previsto dal D.lgs 36/2003; in particolare dovrà essere dotato di una torcia di combustione che soddisfi i criteri previsti dalla normativa citata. La realizzazione di tale impianto dovrà essere comunicata dalla Ditta Hera S.p.A. alla Provincia di Modena, all'ARPA, distretto di Pavullo e al Comune di Montefiorino entro il 15/07/2008;
7. per tutta la durata della gestione della discarica la Ditta Hera S.p.A. dovrà provvedere:
  - ad inviare con cadenza annuale (31/03 di ogni anno) alla Provincia di Modena, al Comune di Montefiorino, all'ARPA ed all'AUSL territorialmente competenti, i risultati complessivi dell'attività della discarica e del monitoraggio (punto 1, allegato 2 del Dlgs. 36/03);
  - a raccogliere e smaltire il percolato in conformità alle normative vigenti;
  - ad allontanare le acque meteoriche mediante idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni;
  - ad estrarre e trattare il gas di discarica per tutto il tempo in cui nella stessa risulta presente la formazione di gas;
  - ad effettuare la manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica fino a che gli Enti di Controllo (Provincia ed ARPA) accertino che la discarica non comporti rischi per la salute e per l'ambiente;
8. ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs 36/03 il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
9. la Ditta titolare della presente autorizzazione è tenuta ad attuare, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento, il Piano di Sorveglianza e Controllo, rispetto al quale si precisa quanto segue. Allo scopo di approfondire e di acquisire una serie di dati analitici che, unitamente alle informazioni già disponibili, possano costituire una base per valutare, in sede appropriata, i livelli di guardia presi a riferimento per individuare gli "stati di criticità", il Piano di Sorveglianza e Controllo dovrà essere integrato secondo le seguenti indicazioni:





- relativamente alle acque meteoriche di ruscellamento e per la durata **di** almeno un anno dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento, il monitoraggio deve essere esteso anche ai seguenti metalli pesanti: Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, con cadenza trimestrale;
  - il controllo delle acque sotterranee, per la durata di almeno due **anni** dalla data di approvazione del Piano di Adeguamento, deve esteso a tutti i **parametri** (fondamentali e non fondamentali) inseriti nella tabella 1 dell'allegato 2 del Dlgs. 36/03. Sempre per la durata di almeno due anni, i controlli sui parametri non **fondamentali** dovranno avere cadenza semestrale;
10. a seguito della trasmissione della prima relazione annuale e degli esiti del controllo dell'impianto potrà essere stabilito:
    - l'integrazione definitiva del Piano di Sorveglianza e Controllo, con **gli** elementi di cui al precedente punto;
    - l'ampliamento delle rete di monitoraggio attuale delle acque sotterranee, concordandola con ARPA Sezione Provinciale di Modena;
  11. il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di **personale** qualificato;
  12. il Distretto ARPA competente per territorio dovrà essere informato sulle date in cui verranno effettuati i vari prelievi in campo, allo scopo di dare a tale Ente di controllo la possibilità di partecipare alle indagini ed eventualmente effettuare prelievi in concomitanza;
  13. qualora richiesto dall'Autorità di controllo, le operazioni previste dal Piano di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere svolte più frequentemente;
  14. si dovrà evitare ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati;
  15. il percolato estratto dovrà essere smaltito in impianti autorizzati nel rispetto delle normative vigenti;
  16. dovrà inoltre essere attivato il sistema di avvertimento in remoto del livello del percolato all'interno della vasca di stoccaggio, contenuto nel Piano di Adeguamento approvato;
  17. l'impianto dovrà essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio **di** rapido impiego in costante efficienza; gli estintori dovranno essere sottoposti a revisione periodica;
  18. dovrà essere tenuto presso la sede dell'impianto uno specifico registro con pagine numerate, nel quale dovranno essere registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sull'impianto; in tale registro dovranno essere riportate la data e la descrizione dell'intervento;
  19. la procedura di chiusura della discarica o di sue parti (singoli lotti) dovrà essere attuata secondo le modalità definite all'art. 12 del D.lgs 36/2003; al riguardo si precisa che, contestualmente alla richiesta di approvazione della chiusura definitiva all'Amministrazione scrivente, dovrà essere presentato un "certificato di collaudo" attestante la conformità della morfologia finale e della copertura superficiale finale posta in opera a quanto previsto dal Piano di Adeguamento approvato. Tale certificato dovrà essere rilasciato da una commissione costituita almeno da un ingegnere e da un geologo e dovrà contenere in allegato:
    - relazione ad attestazione della conformità della struttura della copertura superficiale finale posta in opera; i valori di conducibilità idraulica dovranno essere attestati anche mediante prove tecniche specificatamente condotte al riguardo;





- rilievo planoaltimetrico ad attestazione della conformità della morfologia finale della discarica;
  - planimetria contenente la rappresentazione del sistema idraulico per l'allontanamento delle acque meteoriche ad attestazione della conformità ai contenuti pertinenti del Piano di Adeguamento;
20. la Ditta Hera S.p.A. è tenuta ad attuare il Piano di Gestione Post Operativa facente parte del Piano di Adeguamento approvato;
21. la durata della gestione post-operativa è fissata in 30 anni dalla chiusura definitiva di cui all'art. 12 del D.lgs 36/03;
22. al termine di detto periodo verrà valutato dagli enti di controllo (Provincia e ARPA) l'opportunità di continuare a mantenere in essere gli interventi inerenti alla gestione post operativa;
23. realizzata la copertura superficiale finale dovrà essere attuato alla prima stagione utile il Piano di Ripristino approvato con il presente atto rispetto al quale si precisa quanto segue:
- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino si dovrà adottare un programma concordato con i competenti enti di controllo per l'irrigazione, in modo da garantire le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale;
  - l'inerbimento della parte sommatatale dovrà avvenire garantendo l'uso di piante pioniere tra cui: Olivello Spinoso, Ginepro e Salicone;
24. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991, la Ditta Hera S.p.A. è tenuta a presentare una garanzia finanziaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a favore della Provincia di Modena per l'importo e modalità di seguito riportati.
- garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura della discarica pari a 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) Euro di durata pari a trenta anni dalla data di chiusura della discarica di cui all'art.12 del D.Lgs. 36/03. Tale garanzia potrà essere prestata anche secondo piani quinquennali, purchè rinnovabili, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2281 del 15/11/2004.
- a) La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:
- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- b) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- c) L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:





- 1) del 10% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
  - 2) del 30% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.
- d) In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto la Provincia di Modena provvederà alla revoca della presente autorizzazione.
- e) La Provincia provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.
- Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, le norme e le autorizzazioni in materia di urbanistica, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, di carattere igienico sanitario e previste dalle normative vigenti.
- Di fare obbligo al titolare della presente autorizzazione di:
- a) tenere presso l'impianto il registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs 152/2006 relativamente ai rifiuti prodotti dall'attività; tale registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti dovrà essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
  - b) presentare alla Provincia di Modena formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
  - c) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente, ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale e negli organismi tecnici (responsabile impianto) e nella configurazione impiantistica;
  - d) trasmettere, a norma dell'art. 189 del D.lgs 152/2006, la dichiarazione secondo le modalità previste dalla Legge 25/01/2004 n. 70.
- Di stabilire che l'Area Ambiente della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA di Modena, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, delle norme tecniche generali in vigore e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06.
- Di stabilire che la Provincia, ove rilevi la inosservanza delle suddette prescrizioni, procederà secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Hera S.p.A., al Comune di Montefiorino, all'ARPA di Modena distretto di Pavullo, all'AUSL di Modena, distretto n. 5 di Pavullo ed all'Ufficio Tributi della Regione Emilia Romagna, sezione regionale dell'Emilia Romagna.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI  
Dott. Giovanni Rompianesi

